

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Giovanni Michele FRANCILOTTI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 giugno 2004

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di giugno dell'anno duemilaquattro con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN**

e gli Assessori

**Sig. Piero FERRARIS**

**Sig. Luciano CAVERI**

**Sig. Alberto CERISE**

**Sig.a Teresa CHARLES**

**Sig. Antonio FOSSON**

**Sig. Aurelio MARGUERETTAZ**

**Sig. Roberto VICQUERY**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2103** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITA' E DEI TERMINI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE, SOCIO-SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N.5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3893 IN DATA 21 OTTOBRE 2002.

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli articoli 5 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario nazionale, concernenti la disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza su istituzioni sanitarie;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 recante indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi strutturali, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio;

Richiamata la legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

Richiamati gli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Richiamata la legge regionale 4 agosto 1995, n. 29 recante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al funzionamento dei presidi residenziali socio-assistenziali;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 relativo all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Richiamato l'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale, che subordina la realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali e l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie ad autorizzazione della Giunta regionale;

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 recante regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge-quadro stessa;

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 che prevede, tra l'altro, l'individuazione complessiva delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, per l'esercizio delle attività svolte a soddisfacimento dei bisogni di salute conosciuti della popolazione regionale;

Richiamato l'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 che attribuisce, tra l'altro, alla Giunta regionale il compito di individuare gli standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002 recante approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-

educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2037 in data 19 giugno 2000 e n. 2639 in data 7 agosto 2000;

Richiamati i capi I e II della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59.” con particolare riferimento agli articoli 3 e 6 relativi, rispettivamente, alla fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e all'individuazione del responsabile del procedimento;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la Regione provvede, fra l'altro, alla determinazione delle modalità e dei termini per la richiesta e per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, sottoposti al regime autorizzativo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo stesso;

Considerato altresì che l'articolo 38, comma 2, della citata legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni stabilisce che la realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie sono subordinati all'autorizzazione della Giunta regionale, rilasciata in conformità ai fabbisogni strutturali e produttivi, nonché ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per classi di strutture e per tipologia di attività previsti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale;

Ravvisata l'esigenza di prevedere che il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, comprenda, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità sanitaria, nonché di disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti liquidi, sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela delle acque;

Considerato che, dopo circa due anni dall'applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002, è emersa la necessità di modificare alcuni aspetti del procedimento amministrativo di cui trattasi, con particolare riferimento a:

- la richiesta di elementi istruttori ricorrenti inerenti alla struttura organizzativa e la dotazione organica delle strutture sottoposte a regime autorizzativo;
- la disciplina della direzione sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- la previsione dell'individuazione del responsabile della direzione delle strutture sottoposte a regime autorizzativo;
- la disciplina delle cause di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare le modalità ed i tempi del procedimento amministrativo per l'esame delle richieste e per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, allo scopo di conferire certezza ed unitarietà al procedimento amministrativo stesso, in considerazione della funzione che esso riveste in termini di soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione regionale;

Ritenuto pertanto opportuno revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002 recante approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente della Direzione risorse nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Antonio Fosson;

Ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

1. di approvare le modalità ed i termini del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002 recante approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2037 in data 19 giugno 2000 e n. 2639 in data 7 agosto 2000;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

IR/

## **Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21.6.2004**

**MODALITÀ E TERMINI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURE E DI ATTIVITÀ SANITARIE, SOCIO-SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

---

### **Articolo 1**

#### **(Ambito di applicazione)**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 agosto 1995, n. 29, il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni è subordinato alla verifica del possesso di:
  - a. i requisiti minimi strutturali e minimi organizzativi, sia generali sia specifici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, per le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  - b. i requisiti minimi strutturali e minimi organizzativi, sia generali sia specifici, stabiliti dalla normativa regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, per le strutture socio-assistenziali e socio-educative;
  - c. i requisiti specifici previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia in relazione alla tipologia ed alla natura della struttura e dell'attività sottoposta a regime autorizzativo.
2. L'assoggettamento delle strutture e delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative al presente regime autorizzativo tiene conto:
  - della complessità tecnica ed organizzativa delle prestazioni da erogare a favore dell'utenza;
  - del potenziale rischio che la prestazione può comportare per la sicurezza dell'utente;
  - della prevalenza dell'aspetto organizzativo sull'esercizio della libera professione da parte del singolo professionista.
3. L'istanza per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative è corredata della documentazione prevista dai successivi articoli 4, 5 e 6.
4. Le modalità per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, si applicano anche per l'ampliamento e per il trasferimento delle strutture previste dal comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 2**

#### **(Parere preliminare al rilascio di autorizzazione)**

1. I titolari di struttura sottoposta a regime autorizzativo, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, hanno facoltà di presentare istanza tendente a verificare se la struttura stessa soddisfa i fabbisogni

complessivi strutturali, organizzativi e produttivi definiti nel Piano socio-sanitario regionale in vigore.

2. L'istanza di parere preliminare contiene un progetto imprenditoriale che reca le seguenti indicazioni:
  - a) la politica, gli obiettivi e la natura delle attività che si intendono perseguire nella struttura, con particolare riferimento alla tipologia di utenza servita ed al volume atteso di attività su base annuale;
  - b) l'ubicazione e le principali caratteristiche funzionali della struttura;
  - c) la struttura organizzativa, la dotazione organica e professionale, nonché i livelli di responsabilità della struttura;
  - d) la descrizione dei sistemi di gestione, di valutazione e di miglioramento della qualità, delle linee guida e dei regolamenti interni, se presenti;
  - e) la descrizione del sistema informativo, con particolare riferimento al trattamento delle informazioni relative alle prestazioni rese all'utenza.
3. L'esito dell'istanza di parere preliminare non ha carattere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dai successivi articoli 4, 5, e 6.

### **Articolo 3**

#### **(Presentazione dell'istanza di autorizzazione)**

1. Le istanze per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, sono presentate, su appositi moduli, alla struttura competente in materia di autorizzazione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
2. Le istanze sono presentate in bollo, salvo le eventuali esenzioni previste dalla normativa tributaria vigente, e con sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 ("Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), completa della documentazione prevista dai successivi articoli 4, 5, o 6.
3. E' fatta salva la facoltà da parte dei soggetti preposti all'esame dell'istanza riportati nell'articolo 8 di richiedere ogni altro documento tecnico od amministrativo necessario per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione.
4. All'atto della presentazione dell'istanza, il legale rappresentante indica se si tratta:
  - di prima autorizzazione alla realizzazione oppure all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative;
  - di rinnovo di autorizzazione all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative.

### **Articolo 4**

#### **(Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-educative e socio-assistenziali)**

1. Il rilascio di autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-educative e socio-assistenziali è subordinato alla presentazione da parte dei titolari dell'istanza prevista dall'articolo 3 corredata dalla seguente documentazione:
  - a) progetto imprenditoriale contenente le indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2;
  - b) l'indicazione del numero e della data di iscrizione al Registro delle imprese;

- c) in caso di realizzazione di nuova struttura, progetto preliminare - sottoscritto da tecnico abilitato - completo di relazione tecnica esplicativa delle modalità di realizzazione della struttura, contenente la planimetria della struttura stessa con specificazione della destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) in caso di utilizzazione di struttura già esistente, planimetria dei locali con la specificazione della destinazione d'uso e con l'indicazione delle eventuali modifiche che si intendono apportare per l'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di requisiti minimi strutturali;
- e) dichiarazione del progettista contenente l'indicazione degli impianti che saranno realizzati o che risultano già presenti, tenuto conto di quanto specificatamente previsto dalla normativa prevista dall'articolo 1, comma 1;
- f) parere rilasciato dal Comune competente per territorio di compatibilità urbanistica della struttura e della relativa destinazione d'uso.

## **Articolo 5**

### **(Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie)**

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie è subordinato alla presentazione da parte dei titolari dell'istanza prevista dall'articolo 3 corredata dalla seguente documentazione:
  - a) un progetto imprenditoriale elaborato secondo le norme richiamate all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), nonché le indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2;
  - b) l'indicazione del numero e della data di iscrizione al Registro delle imprese;
  - c) l'indicazione del nominativo del responsabile verso l'Amministrazione regionale ai fini del procedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio della struttura;
  - d) l'indicazione del nominativo del direttore sanitario, previsto dall'articolo 14 delle presenti modalità, responsabile dell'organizzazione e del coordinamento delle attività sanitarie o socio-sanitarie svolte all'interno della struttura;
  - e) la dichiarazione, in carta semplice, del progettista o direttore dei lavori o del titolare della struttura, che la stessa è conforme al progetto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
  - f) la planimetria aggiornata della struttura, nel caso in cui siano state apportate modifiche in corso d'opera che non risultino essere sostanziali rispetto al progetto approvato e oggetto di nuova autorizzazione o concessione edilizia;
  - g) la copia autentica del certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
  - h) la certificazione, in originale o copia autentica, di idoneità dell'impianto elettrico in conformità a quanto stabilito dalle normative UNI-CEI;
  - i) l'eventuale ulteriore certificazione, in originale o copia autentica, di idoneità alle disposizioni dell'Unione europea di altri impianti tecnologici presenti nella struttura;
  - j) l'elenco delle attrezzature per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, corredate delle certificazioni di conformità alle vigenti disposizioni comunitarie;
  - k) la documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori;
  - l) la documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di eliminazione barriere architettoniche;

- m) la dichiarazione del titolare della struttura contenente le indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti liquidi, ed il rispetto della normativa vigente in materia;
  - n) l'eventuale certificazione attestante il rispetto delle norme previste per la somministrazione o per la produzione di alimenti;
  - o) in caso di utilizzazione di apparecchi radiologici, la descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, con copia della relazione tecnica e del benessere all'utilizzo rilasciato dall'esperto qualificato, nonché delle denunce effettuate all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, all'INAIL ed all'Ispettorato del Lavoro, nonché con l'indicazione delle precauzioni adottate nei confronti del personale in merito alla normativa sulla protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti.
2. Il titolare ha facoltà di richiedere contestualmente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria, oppure al rinnovo della medesima, l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175.

### **Articolo 6**

#### **(Autorizzazione all'esercizio di strutture socio-assistenziali e socio-educative)**

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle strutture socio-assistenziali e socio-educative è subordinato alla presentazione da parte dei titolari dell'istanza prevista dall'articolo 3 corredata dalla seguente documentazione:
- a) un progetto imprenditoriale elaborato secondo le norme richiamate all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), nonché le indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2;
  - b) l'indicazione del numero e della data di iscrizione al Registro delle imprese;
  - c) l'indicazione del nominativo del responsabile verso l'Amministrazione regionale ai fini del procedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio della struttura;
  - d) la dichiarazione, in carta semplice, del progettista o direttore dei lavori o del titolare della struttura, che la stessa è conforme al progetto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
  - e) la planimetria aggiornata della struttura, nel caso in cui siano state apportate modifiche in corso d'opera che non risultino essere sostanziali rispetto al progetto approvato e oggetto di nuova autorizzazione o concessione edilizia;
  - f) la copia autentica del certificato di agibilità rilasciato dal Comune;
  - g) la certificazione, in originale o copia autentica, di idoneità dell'impianto elettrico in conformità a quanto stabilito dalle normative UNI-CEI;
  - h) l'eventuale ulteriore certificazione, in originale o copia autentica, di idoneità alle disposizioni dell'Unione europea di altri impianti tecnologici presenti nella struttura;
  - i) l'elenco delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività socio-assistenziali e socio-educative, corredate delle certificazioni di conformità alle vigenti disposizioni comunitarie;
  - j) la documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori;
  - k) la documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di eliminazione barriere architettoniche;



- l) la dichiarazione del titolare della struttura contenente le indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti liquidi, ed il rispetto della normativa vigente in materia;
  - m) l'eventuale certificazione attestante il rispetto delle norme previste per la somministrazione o per la produzione di alimenti.
2. L'esercizio di strutture residenziali socio-assistenziali private è subordinato alla presentazione da parte dei titolari della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 1 della legge regionale 29/1995, corredata della documentazione prevista dal comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 7**

#### **(Impegni dei titolari delle strutture sottoposte a regime autorizzativo)**

1. All'atto della presentazione dell'istanza, i titolari delle strutture sottoposte a regime autorizzativo, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, si impegnano a:
- a. comunicare tempestivamente modificazioni nel possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6;
  - b. consentire il libero accesso al personale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali addetto all'attività di monitoraggio e vigilanza prevista dall'articolo 12;
  - c. conservare per la durata dell'autorizzazione e per i cinque anni successivi la documentazione a supporto dell'istanza prevista dall'articolo 3.
2. Gli impegni sono sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi degli articoli 21 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Articolo 8**

#### **(Esame delle istanze)**

1. Le istanze di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di completamento delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3.
2. Ai fini dell'istruttoria sui requisiti tecnici e strutturali minimi generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia, la struttura regionale competente in materia di autorizzazione acquisisce il parere tecnico ed igienico sanitario del competente servizio del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.
3. Ai fini dell'istruttoria sui requisiti tecnici ed organizzativi previsti anche dal Piano socio-sanitario regionale in vigore, la struttura regionale competente in materia di autorizzazione acquisisce il parere dalla struttura regionale dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, competente per materia in relazione alla natura della struttura ed alla tipologia di utenza servita.
4. La struttura regionale competente in materia di autorizzazione ha altresì facoltà di avvalersi della struttura regionale competente in materia di risorse strutturali e tecnologiche dell'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali, dei competenti servizi ospedalieri e territoriali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nonché, previa deliberazione della Giunta regionale, di professionisti esterni all'Amministrazione regionale.
5. Qualora i pareri previsti dal comma 4 del presente articolo non siano espressi entro il termine di 45 giorni dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente in materia di autorizzazione, essi si intendono favorevoli.

## **Articolo 9**

### **(Termini del procedimento amministrativo)**

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, il termine, entro cui è concluso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, è di novanta giorni.
2. I termini del procedimento amministrativo previsti dal comma 1 del presente articolo decorrono dalla data in cui l'istanza, completa di tutta la documentazione, perviene alla struttura dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali competente in materia di autorizzazione.
3. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, la struttura dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali competente in materia di autorizzazione ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni con l'indicazione delle cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e che i termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza regolarizzata o completa.

## **Articolo 10**

### **(Esito delle istanze)**

1. L'esito delle istanze di autorizzazione è comunicato al richiedente con nota della struttura competente in materia di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 9.
2. La deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione può contenere limitazioni o prescrizioni alla realizzazione della struttura o all'esercizio dell'attività.
3. L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175 è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale anche contestualmente al rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria.

## **Articolo 11**

### **(Durata e rinnovo dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività)**

1. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attività per le strutture previste dall'articolo 6, comma 2, hanno una durata di cinque anni rispettivamente dalla data della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione o dalla denuncia di inizio dell'attività.
2. Al rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio si provvede secondo le modalità previste per il primo rilascio dell'autorizzazione stessa con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione di istanza da inviare alla struttura regionale competente in materia di autorizzazione sei mesi prima della scadenza, oppure con denuncia di prosecuzione dell'attività.

## **Articolo 12**

### **(Attività di vigilanza e di monitoraggio)**

1. L'attività di vigilanza e di monitoraggio sulle strutture sottoposte a regime autorizzativo o di denuncia di inizio attività è svolta dalla struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente per materia in relazione alla natura della struttura ed alla tipologia di utenza servita, dalla struttura regionale competente in materia di autorizzazione, nonché dagli altri soggetti coinvolti nella fase istruttoria prevista dall'articolo 8.

2. La vigilanza è finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti minimi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione e l'adeguamento ad eventuali norme successivamente intervenute.
3. Il monitoraggio è finalizzato a verificare il buon funzionamento delle attività e l'efficacia nella risposta dei bisogni dell'utenza, anche in relazione a quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale in vigore.

### **Articolo 13**

#### **(Diffida alla regolarizzazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione)**

1. In caso di segnalazione di perdita del possesso di uno o più requisiti previsti per il rilascio di autorizzazione oppure di mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 10, comma 2, la struttura regionale competente in materia di autorizzazione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provvede a notificare al titolare dell'autorizzazione un provvedimento di diffida, assegnando le prescrizioni ed il termine di regolarizzazione.
2. In caso di accertamento del mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di autorizzazione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, provvede a sospendere l'autorizzazione all'esercizio prevista dagli articoli 5 e 6.
3. In caso di gravi difetti di funzionamento o gravi violazioni di legge che comportano rilevanti pregiudizi per gli utenti e per gli operatori, la Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di autorizzazione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, provvede a sospendere l'autorizzazione all'esercizio prevista dagli articoli 5 e 6, fatte comunque salve eventuali responsabilità penali.
4. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione comportano rispettivamente la sospensione e la chiusura della struttura a norma di legge.

### **Articolo 14**

#### **(Disposizioni in merito alla direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)**

1. All'atto della presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 3, le strutture sanitarie e le strutture socio-sanitarie, con attività assistenziali a prevalente contenuto sanitario, sono tenute ad indicare il nominativo del medico incaricato della direzione sanitaria della struttura, a cui compete l'organizzazione ed il coordinamento delle attività sanitarie svolte all'interno della struttura stessa.
2. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate sono tenute a presentare la seguente documentazione relativa al direttore sanitario:
  - a) la copia originale o autentica del certificato di laurea;
  - b) la copia originale o autentica del certificato di abilitazione all'esercizio della professione medica;
  - c) la copia originale o autentica del certificato di iscrizione al competente Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri ;
  - d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione medica svolta all'interno della struttura;

- e) la dichiarazione di accettazione dell'incarico della direzione sanitaria, con l'indicazione dell'impegno orario su base settimanale garantito all'interno della struttura.
3. Oltre agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 7, i titolari delle strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate si impegnano a comunicare preventivamente eventuali modificazioni dell'incarico conferito al direttore sanitario o la sostituzione del direttore stesso.
  4. In caso di modificazioni dell'incarico conferito al direttore sanitario o di sostituzione del direttore stesso, la struttura competente in materia di autorizzazione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali acquisisce il parere tecnico ed organizzativo previsto dall'articolo 8, comma 3.
  5. Le modificazioni dell'incarico conferito al direttore sanitario o la sostituzione del direttore stesso sono autorizzate, qualora non sia comunicato ai titolari delle strutture interessate un provvedimento di motivato diniego da parte del dirigente della struttura competente in materia di autorizzazione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di comunicazione.
  6. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti a carico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla legge 5 febbraio 1992, n. 175 in materia di pubblicità sanitaria.

#### **Articolo 15**

##### **(Disposizioni transitorie)**

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già in esercizio alla data di approvazione delle presenti modalità, proseguono l'attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 recante esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica o della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni. In sede di rinnovo dell'autorizzazione, le strutture di cui trattasi sono sottoposte alle disposizioni previste dalle presenti modalità.
2. Le strutture socio-assistenziali e socio-educative già in esercizio alla data di approvazione delle presenti modalità proseguono l'attività fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dei requisiti minimi strutturali e minimi organizzativi sia generali sia specifici previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004.
3. Le istanze di autorizzazione, in fase di istruttoria alla data di approvazione delle presenti modalità, sono esaminate secondo il procedimento amministrativo previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 ottobre 2002.